



**Tribunale di Reggio Calabria**

**Prima Sezione Civile- Ufficio Fallimenti**

**Liquidazione N. 1 /2021**

Il Giudice Delegato, dott. Stefano Cantone,

letta la domanda presentata da [REDACTED] in data 03.08.2021 di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012 subordinata al mancato verificarsi della condizione sospensiva apposta alla proposta di piano del consumatore;

considerato che, stante il mancato verificarsi del predetto evento, con provvedimento di questo giudice del 04.01.2022 è stata disposta la conversione *ex art. 14 quater* della procedura in liquidazione;

rilevato lo *status* di soggetto non fallibile dei debitori istanti e rilevato, altresì, che gli stessi non versano nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, **comma 2 lett. a) e b)**, l. n. 3/2012;

rilevato che la domanda di liquidazione è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, **commi 2 e 3**, dall'inventario di tutti i beni del debitore, con l'indicazione del possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili nonché dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

letta la relazione particolareggiata presentata dall'OCC, dott. Consolato Misiano, che attesta la sostenibilità e la fattibilità del programma di liquidazione dei beni;

rilevato che il patrimonio da liquidare, messo dal ricorrente a disposizione dei creditori, è costituito dai **beni mobili** indicati nella relazione dell'OCC e nella sua successiva integrazione del 18.01.2022 (complessivamente stimati per euro 1.750,00 circa); da **beni immobili** (diritto di piena proprietà dell'abitazione sita in Reggio Calabria alla via Aldo Moro traversa IX n. 6 di Reggio Calabria, foglio 101, particella 991, sub 7) del valore complessivo di euro 55.000,00 circa; nonché del quinto della **quota pignorabile di pensione** percepita dal sig. Lamberti pari ad euro 200,49 (ottenuta operando il seguente calcolo matematico:  $1.692,20 - 689,75 : 5$ );

considerato che la residua parte di pensione è da intendersi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. **14 ter comma 6 lett. b)** legge n. 3/2012;

rilevato che a tal fine il liquidatore è autorizzato a notificare il presente atto all'INPS, al fine di ottenere il versamento diretto del predetto quinto della pensione sull'apposito c/c che il professionista è autorizzato ad aprire;

ricordato, altresì, che ai sensi dell'art. 14 *undecies* L. 3/2012 costituiscono parte del compendio attivo del procedimento (oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata) tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione

rilevato che nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso non sono stati posti in essere atti in frode alle ragioni creditorie;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ex art. 14 *ter* legge n. 3/2012.

**NOMINA**

liquidatore il dott. **Consolato Misiano**.

**DISPONE**

che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 14 *quinquies* co. 2 lett. b);

**ORDINA**

-la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria ([www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it](http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it)) a cura del Liquidatore.

-la trascrizione del decreto nel rispetto delle forme di legge a cura del Liquidatore (art. 14 quinquies co. 2 lett. d).

**ORDINA**

al ricorrente il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE**

che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

presenti il relativo rendiconto al termine delle operazioni;

**DISPONE**

che il ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione al liquidatore degli importi monetari che andrà a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata;

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Reggio Calabria, 27/01/2022

Il giudice delegato  
Dott. Stefano Cantone